



**CITTA' DI BORDIGHERA
(Provincia di Imperia)**

**BANDO ASSEGNAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI
Anno 2022 (annualità 2021)**

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti, FSA 2021).

ARTICOLO 1

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato esclusivamente al richiedente o ad un componente maggiorenne del suo nucleo familiare con lui residente, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente presso il tribunale lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 8.400,00.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea
ovvero
cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea, essendo in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- b) residenza anagrafica nell'alloggio in locazione, all'interno del Comune cui si riferisce il bando di concorso;
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n. 2 di cui alla DGR n. 613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP (calcolato dalla competente A.R.T.E.) presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune di Bordighera (€ 75.279,00);
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

- g) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00, ovvero non superiore a € 35.000,00 e in presenza di una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all'anno precedente superiore al 25 per cento, in ragione dell'emergenza COVID-19;
- h) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

I requisiti suddetti — posseduti alla data della pubblicazione del bando comunale — sono dichiarati dall'interessato nella domanda di accesso al contributo, redatta sull'apposito modello allegato al bando medesimo, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La riduzione del reddito di cui alla lettera g) — stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica — può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

ARTICOLO 2

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 300,00.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.400,00.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi sociali per il pagamento dell'affitto, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente.

Non è cumulabile con il contributo FSA 2021, la quota del reddito o della pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, destinata alla copertura del canone di locazione.

ARTICOLO 3

- 1) I termini di apertura del bando decorrono dal giorno 21.02.2022 al 06.04.2022 per complessivi 45 giorni consecutivi. Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 06.04.2022;
- 2) le domande devono essere redatte sull'apposito modulo prestampato, pubblicato e scaricabile dal sito del Comune di Bordighera (in subordine da ritirarsi presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bordighera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12.30) e devono essere presentate, in originale, debitamente compilate e sottoscritte, entro le ore 12.30 del 06.04.2022:
 - per Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo bordighera@legalmail.it;
 - per Posta Elettronica all'indirizzo e-mail protocollo@bordighera.it ;
 - presso l'Ufficio Protocollo;
- 3) la documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda è la seguente:
 - Copia del contratto di locazione regolarmente registrato (a pena di esclusione);
 - Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
 - Copia del titolo di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
 - Copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2021 oppure dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'alloggio su richiesta del conduttore, in cui si attesta il versamento del canone per l'intero importo dovuto per l'anno 2021;
 - Modulo per il monitoraggio della condizione abitativa reperibile sul sito www.bordighera.it;
 - attestazione Isee in corso di validità riferito al nucleo familiare;
 - codice Iban del richiedente su carta intestata dell'Istituto di credito
- 4) non saranno accettate richieste pervenute oltre il suddetto termine e saranno escluse le richieste prive del contratto di locazione regolarmente registrato o sprovviste della sottoscrizione;
- 5) ogni altra irregolarità/carenza potrà essere sanata tramite richiesta di integrazioni del Responsabile Unico del Procedimento entro il termine da questi fissato;
- 6) le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali in caso

dichiarazioni mendaci;

- 7) ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, e per assicurare la migliore destinazione delle risorse pubbliche, l'Amministrazione comunale effettua controlli, anche a campione;
- 8) il Comune di Bordighera approverà l'elenco dei richiedenti ammessi al contributo e l'entità del contributo spettante (finalizzato anche all'invio alla Regione Liguria per l'apposito monitoraggio);
- 9) nel caso in cui il fondo messo a disposizione non fosse sufficiente a soddisfare tutto il fabbisogno si procederà, alla riduzione proporzionale dei contributi ammessi.

Per ogni ulteriore informazione potrà essere contattato il numero telefonico: 0184 – 272466.

ARTICOLO 4

In fase di presentazione della domanda i richiedenti le agevolazioni in argomento devono rilasciare un'autorizzazione affinché – ai sensi del dell'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 — i loro dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione regionale, dal Comune e dagli Enti che eventualmente forniscano agli stessi semplici servizi di elaborazione dati ovvero svolgano attività strumentali.

ARTICOLO 5

Il Comune trasmette alla Regione Liguria le informazioni relative al monitoraggio della condizione abitativa secondo quanto previsto dalle "Disposizioni e criteri attuativi FSA 2021" (articolo 6), mediante il portale regionale dedicato.

Bordighera, lì 17/02/2022

Il Responsabile dell'ufficio servizi sociali

F.TO Dott.ssa Francesca Ansaldo

